



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

Oggetto: Determinazione delle tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) valevoli per l'anno 2025.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **trenta** del mese di **Giugno** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore diciotto e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Risultano presenti i Sig.ri

N	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Laricchia Michele	Sindaco	X	
2	Lorusso Flammini Fabrizio	Presidente	X	
3	Rubino Raffaella	Consigliere	X	
4	Guerra Francesco	Consigliere	X	
5	Calarco Pietro	Consigliere	X	
6	Barletta Vito	Consigliere	X	
7	Ressa Roberto	Consigliere	X	
8	Giordano Mariangela	Consigliere	X	
9	Bombacigno Martino	Consigliere		X

N	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Laricchia Raffaele	Consigliere		X
11	Di Gemma Rosanna Irene	Consigliere	X	
12	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
13	Fumai Nicola	Consigliere	X	
14	Ferrara Filippo	Consigliere	X	
15	Abbinante Rocco	Consigliere	X	
16	Pepe Giusi	Consigliere		X
17	Capobianco Antonella	Consigliere	X	

ASSEGNATI N. 17

PRESENTI N. 14

IN CARICA N. 17

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: NITTI Claudia, RICCI Vito Antonello, ROMANO Maria, LOCOROTONDO Giovanni Michele e CALABRESE Giovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE preso atto che

Preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, dopo la trattazione del punto precedente, con la presenza di n. 14 su 17 Consiglieri comunali assegnati e in carica, assenti i Consiglieri Martino BOMBACIGNO, Raffaele LARICCHIA, Giusi PEPE, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 5 dell'ordine del giorno prot.n. 13399 del 24.06.2025** dando atto del *deposito in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dalla dott.ssa Maria Grazia PELLEGRINO, Responsabile del Settore Economico Finanziario, favorevole in data 17.06.2025;
- parere espresso dalla 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, verbale del 26.06.2025 depositati in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Roberto RESSA.

Illustra la proposta l'Assessore RICCI delegato dal Sindaco.

Sono presenti in sala durante la discussione gli Assessori Claudia NITTI (Vice Sindaco), Vito Antonello RICCI, Maria ROMANO, Giovanni Michele LOCOROTONDO e Giovanni CALABRESE.

Durante la discussione escono in anticipo dalla sala il Consigliere Rocco ABBINANTE e la Consigliera Antonella CAPOBIANCO e il PRESIDENTE dispone di annotate a verbale che il numero dei presenti risulta di 12 consiglieri presenti su 17 assegnati,

Conclusi gli interventi e le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento, proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

E' accertata la presenza in sala di **n. 12** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti** accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 29/2025**, stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata

votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente come segue:

- presenti n 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- favorevoli n.12
- contrari n. 0

Con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Preso atto dell'assenza di ulteriori punti all'ordine del giorno il PRESIDENTE dichiara chiusi i lavori alle ore 20:27.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione delle tariffe in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) valevoli per l'anno 2025.

PREMESSA

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in tre componenti: l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), quest'ultima disciplinata dai successivi commi 641 e seguenti.

Letti i commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispongono:

- **comma 738:** *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);”;*
- **comma 780:** *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.”.*

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 hanno abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, è stata abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC, facendo salva, invece, la disciplina legislativa relativa alla sola componente TARI.

Richiamati i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che disciplinano la TARI.

Letti, in particolare, i seguenti commi del predetto art. 1 della legge n. 147/2013 che dispongono:

- **comma 641:** *“Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.”;*
- **comma 642:** *“La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*
- **comma 646:** *“Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.”;*
- **comma 650:** *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”;*
- **comma 651:** *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*
- **comma 652:** *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare*

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”;

- **comma 653:** *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.”;*
- **comma 654:** *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,”;*
- **comma 666:** *“È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”;*
- **comma 682:** *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
 - a) *per quanto riguarda la TARI:*
 - *i criteri di determinazione delle tariffe;*
 - *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;”;*
- **comma 683:** *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,”.*

Letto l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (nel prosieguo indicato anche come: PEF).

Letto il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2023 e successive modifiche.

Letto l'art. 1, comma 527, della legge 27/12/2017 n. 205 che testualmente recita: *“Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – nel prosieguo indicata anche come: ARERA),, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:*

- a) *.....;*
- f) *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- g) *.....;*
- h) *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;*
- i) *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;*
- l) *..... .”.*

Considerato, dunque, che il citato art. 1, comma 527, della legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA importanti funzioni in materia di servizio integrato di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi a

copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché alla approvazione definitiva del PEF e delle relative tariffe definite dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (nel prosieguo indicato anche come: EGATO).

Lette:

- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 e ss.mm.ii. emanata in attuazione del richiamato art. 1, comma 527, lett. f), della legge n. 205/2017, ad oggetto *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 363/2021) e segnatamente l'Allegato A che disciplina il *“Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* (nel prosieguo indicato anche come: MTR-2);
- la determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* (nel prosieguo indicata anche come: determinazione ARERA n. 2/2021) con i relativi allegati;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389/2023/R/Rif del 03/08/2023 e ss.mm.ii., ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”* (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 389/2023) con la quale, ai fini dell'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 previsto dall'art. 8 della richiamata deliberazione ARERA n. 363/2021, sono state apportate rilevanti modifiche e integrazioni al MTR-2 di cui all'Allegato A della medesima deliberazione ARERA n. 363/2021;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023, ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif ”* (nel prosieguo indicata anche come: determinazione ARERA n. 1/2023) con i relativi allegati;
- la determinazione AGER PUGLIA (di seguito solo AGER) n. 661 del 29/12/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022

Considerato:

- che con l'aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025 e delle correlate tariffe TARI è stato applicato il predetto nuovo MTR-2 come modificato ed integrato ad opera delle citate deliberazione ARERA n. 389/2023 e determinazione ARERA n. 1/2023, affinché fosse assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2024 e 2025.
- l'evoluzione normativa intervenuta, dalla quale emerge un contesto molto complesso in cui gestire la procedura per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;
- che il nuovo MTR-2 elaborato dall'ARERA, come modificato ed integrato ad opera delle citate deliberazione n. 389/2023 e determinazione n. 1/2023 della stessa Autorità, non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, l'applicazione del DPR n. 158/1999 (ossia il cd. metodo normalizzato ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto); pertanto, anche in vigore del nuovo MTR-2, in forza dell'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, s'intende derogare ai coefficienti indicati nel DPR n. 158/1999 e, in alternativa a questi, di commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, comunque nel rispetto del principio *“chi inquina paga”*, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Preso atto che:

- ai sensi del complesso contesto (anche normativo) di riferimento sin qui illustrato, questo Comune, a seguito dell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti, deve provvedere alla determinazione delle corrispondenti tariffe TARI valevoli per l'anno 2025 affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- alla determinazione delle tariffe TARI valevoli per l'anno 2025 questo Comune deve provvedere anche in applicazione dell'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) il quale dispone che al bilancio di previsione siano allegati, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;

Richiamato il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito in legge con la legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art 10-ter ha previsto il differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva per l'anno 2025 al 30 giugno 2025.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2024 avente ad oggetto *“Preso d'atto e adozione dell'aggiornamento per l'anno 2024 del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti come validato da AGER, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dei provvedimenti adottati sulla materia dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA”*.

Richiamata, altresì, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di *“Preso d'atto e adozione dell'aggiornamento per l'anno 2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti come validato da AGER, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dei provvedimenti adottati sulla materia dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA”*.

Richiamata la determinazione ETC-AGER n. 287 del 20/06/2024 notificata in pari data (agli atti del Comune al prot. n. 13316 del 20/06/2024) e con la relativa allegata *“Relazione di validazione”*, che ha integrato e modificato con le determinazioni di propria competenza ed infine approvato e validato il *“PEF finale”* per le annualità 2024-2025 predisposto dal Comune di Capurso, e lo ha trasmesso all'ARERA ai fini della verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, ed ai fini della sua approvazione definitiva;

Dato atto che il totale dei costi efficienti del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 che il Comune dovrà finanziare con le tariffe TARI 2025, ammonta a complessivi € 2.867.097,00 di cui € 1.452.994,00 per la componente tariffaria variabile ed € 1.414.103,00 per la componente tariffaria fissa, con la precisazione che tale totale dei costi efficienti tiene conto anche dei contributi corrisposti

dal Ministero dell'Istruzione a parziale e forfettario ristoro della spesa sostenuta dal Comune per il servizio rifiuti presso le istituzioni scolastiche statali pari a € 6.460,00, secondo quanto stabilito dall'art. 21 rubricato "Istituzioni scolastiche statali" del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI che stabilisce:

- al comma 1: "Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla Legge 28/2/2008 n. 31.";
- al comma 2: "Il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura stabilita in applicazione dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, in sede di predisposizione del PEF, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.";

Ravvisata la necessità di determinare, per gli effetti di cui al richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, e in applicazione dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe TARI per l'anno 2025 in conformità al PEF validato dall'ETC-AGER con la determinazione n. 287 del 20/06/2024 ed avuto riguardo agli orientamenti da sempre seguiti da questa amministrazione di:

- ritenere che il sistema delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali debba essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia di tutti i servizi forniti alla cittadinanza e dell'imprescindibile obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- assicurare una adeguata ripartizione del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, tenendo conto:
 - degli effetti prodotti dalla disciplina di cui all'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ed all'art. 29 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI (utenze non domestiche che conferiscono direttamente i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico);
 - della indiscutibile e generale nozione di comune esperienza circa la maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche rispetto alle utenze domestiche;
 - dell'altrettanto indiscutibile e generale nozione di comune esperienza circa la maggiore capacità di differenziare adeguatamente e proficuamente le diverse frazioni "nobili" di rifiuti da parte delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche;
- assicurare con il gettito TARI l'imprescindibile obbligo dell'integrale copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti e di mantenere salvi gli equilibri di bilancio.

Letti:

- l'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che, tra l'altro, ha istituito il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambientale (nel prosieguo indicato anche come: TEFA) di competenza provinciale;
- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 ad oggetto "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" (nel prosieguo indicata anche come: deliberazione ARERA n. 386/2023) con la quale, a decorrere dal 2024, sono state istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) componente *UR1,a*, fissata nella misura pari a € 0,10/utenza/anno, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - b) componente *UR2,a*, fissata nella misura pari a € 1,50/utenza/anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno,con le precisazioni che entrambi le componenti perequative unitarie di cui ai precedenti punti a) e

b) non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che le somme introitate a tali titoli dal Comune dovranno essere riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01/04/2025 ad oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24” con la quale all’art 2 si prevede che: “ *A decorrere dall’1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva La componente UR3,a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti....Per l’anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all’articolo 3, comma 3.4 dell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif. 2.4 L’Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell’articolazione della medesima componente”.*

Letto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 che, ai commi 15, 15-bis e 15-ter, stabilisce rispettivamente:

- **comma 15:** “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;*
- **comma 15-bis:** “*Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno,, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi,”;*
- **comma 15-ter:** “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”.*

Letto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno emanato in data 20/07/2021 e pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021, con il quale, in attuazione del richiamato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, sono state approvate le specifiche tecniche del

formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle proprie entrate tributarie.

Dato atto, dunque, che affinché il presente provvedimento acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, lo stesso deve essere trasmesso per via telematica – ai sensi del richiamato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 – al Dipartimento delle Finanze del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF/DF) mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo le indicazioni ed i termini forniti dallo stesso art. 13, commi da 15 a 15-ter, dalla Circolare del MEF/DF n. 2/DF del 22/11/2019, e dalla Risoluzione del MEF/DF n. 1/DF del 18/02/2020, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al citato Decreto MEF/INT del 20/07/2021, affinché sia pubblicato nel sito informatico (di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360) “www.finanze.gov.it” individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).

Considerato, pertanto, che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento delle Finanze del MEF, nel rispetto delle modalità e dei termini dettati dai richiamati commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e che acquisterà efficacia a seguito della sua pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Richiamato l'art. 36 del regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2023 e ss.mm.ii. che, tra l'altro, stabilisce:

- **al comma 1:** *“La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi entro l'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo in tre rate aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 2 Dicembre dell'anno cui la tassa si riferisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. Ai sensi del successivo comma 9, è fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.”;*
- **al comma 4:** *“Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.”;*
- **al comma 5:** *“La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 dell'Agenzia delle Entrate e ridenominati con Risoluzione n. 45/E del 24/4/2014 della stessa Agenzia delle Entrate), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.”.*

Ritenuto di dover provvedere in merito e, per gli effetti, di dover determinare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025.

Visti:

- l'allegato A recante la determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze domestiche;
 - l'allegato B recante la determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze non domestiche,
- predefiniti dal competente ufficio tributi nel rispetto di tutta la vigente normativa legislativa e regolamentare.

Ritenuto di dover:

- approvare i predetti allegato A “*Determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze domestiche”* e allegato B “*Determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze non domestiche”*;
- stabilire che la TARI dovuta per l’intero anno 2025 sia pagata in 3 rate aventi scadenza rispettivamente al 31 Luglio 2025, al 30 Settembre 2025, ed al 2 Dicembre 2025.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in merito, atteso che:

- l’art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali;
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 stabilisce che: “*Il Consiglio Comunale deve approvare,, le tariffe della TARI*”;
- ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL, l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 riconduce nell’ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Tenuto conto:

- dell’art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013, il quale prevede che a partire dall’anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana il Comune debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 10 febbraio 2025 dal MEF, il benchmark di riferimento tra fabbisogno standard e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l’anno 2025 relativamente al Comune di Capurso è complessivamente pari a 40,66 cent€/kg.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL.

Preso atto del parere formulato dalla competente Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale e preso atto dell’assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Visti:

- il TUEL;
- i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 che disciplinano la TARI;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI.

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni prevista dalla legge e dai vigenti Statuto e Regolamenti comunali per l’approvazione del presente provvedimento.

SI PROPONE DI

1) **Dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del dispositivo della presente deliberazione.

2) **Approvare**, anche per gli effetti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, e in applicazione dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013 n. 147, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 come determinate dal competente ufficio tributi ed esposte nell'allegato A "*Determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze domestiche*" e nell'allegato B "*Determinazione della tariffe TARI 2025 per le utenze non domestiche*", nel rispetto di tutta la vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di determinazione delle tariffe TARI, in conformità al PEF per l'anno 2025 determinato e validato dall'ETC-AGER con la propria determinazione n. 287 del 20/06/2024, ed in coerenza con gli orientamenti da sempre seguiti da questa amministrazione di:

- ritenere che il sistema delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi locali debba essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, anche ai fini di una maggiore efficacia di tutti i servizi forniti alla cittadinanza e dell'imprescindibile obbligo del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- assicurare una adeguata ripartizione del costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, tenendo conto:
 - degli effetti prodotti dalla disciplina di cui all'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ed all'art. 29 del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI (utenze non domestiche che conferiscono direttamente i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico);
 - della indiscutibile e generale nozione di comune esperienza circa la maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche rispetto alle utenze domestiche;
 - dell'altrettanto indiscutibile e generale nozione di comune esperienza circa la maggiore capacità di differenziare adeguatamente e proficuamente le diverse frazioni "nobili" di rifiuti da parte delle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche;
- assicurare con il gettito TARI l'imprescindibile obbligo dell'integrale copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti e di mantenere salvi gli equilibri di bilancio.

3) **Stabilire**, in ordine ai tempi, alle modalità di pagamento e agevolazioni della TARI dovuta per l'anno 2025, che:

- la TARI deve essere pagata mediante versamento dell'importo dovuto in 3 rate aventi scadenza rispettivamente al 31 Luglio 2025, al 30 Settembre 2025, ed al 2 Dicembre 2025;
- al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di pagamento, l'Ufficio Tributi dovrà inviare al domicilio dei contribuenti, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, l'avviso di pagamento contenente gli estremi relativi al versamento di ciascuna delle 3 rate della TARI dovuta per l'anno 2025, con la precisazione che, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214,
- per le rate scadenti il 31 Luglio 2025 ed il 30 Settembre 2025 (prima del 01/12/2025), gli importi dovuti saranno determinati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente (tariffe TARI 2024 stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2024);
- per la rata scadente il 2 Dicembre 2025 (dopo il 01/12/2025), l'importo dovuto sarà determinato a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2025 e a conguaglio rispetto alle prime due rate, sulla base delle tariffe TARI valevoli per l'anno 2025 ed approvate col presente provvedimento;
- la TARI per l'anno 2025 deve essere versata in favore del Comune mediante modello di

pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

- in ottemperanza alla suddetta deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01/04/2025, rilevato che non sono state pubblicate da parte di ARERA le disposizioni circa le modalità e tempistiche di interscambio dei dati per l'applicazione del c.d. *bonus sociale TARI* e che occorre procedere alla bollettazione della TARI 2025 con immediatezza al fine di garantire la copertura finanziaria del servizio, definendo le modalità operative di applicazione del predetto beneficio statale all'interno del palinsesto regolamentare dell'Ente in materia di tassa sui rifiuti nonché quelle di liquidazione del tributo successive alla conoscenza dei soggetti fruitori del beneficio statale;
- l'Ufficio Tributi provvederà, per tutti gli utenti che risulteranno beneficiari a seguito dell'attivazione dell'interscambio dei dati per l'applicazione del *bonus statale*, a rideterminare l'importo della terza rata con scadenza 2 dicembre 2025; nel caso in cui gli utenti che risulteranno beneficiari al momento dell'applicazione della riduzione, abbiano già versato l'importo totale inizialmente richiesto, il maggior versato dovrà essere portato in compensazione sulla TARI dovuta per l'anno 2026.
- non è prevista la cumulabilità del suddetto bonus con le riduzioni di cui all'art. 24 del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) e ss.mm.ii., ovvero che, in caso di riconoscimento del beneficio comunale, questo sarà applicato esclusivamente per la parte eccedente al bonus statale;

4) Stabilire, altresì, che negli avvisi di pagamento agli importi dovuti al Comune a titolo di Tassa sui Rifiuti in applicazione delle tariffe riportate negli allegati A e B di cui al precedente punto 2), bisognerà sommare:

- La quota di competenza della Città metropolitana di Bari a titolo di Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, che con deliberazione n.110 del 11/11/2024 del Consiglio Metropolitan della stessa Città Metropolitana di Bari è stata fissata, per l'anno 2025, e per gli esercizi finanziari 2025-2027 nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani stabilito dal comune;
- le seguenti componenti perequative unitarie istituite a decorrere dal 2024 con deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 03/08/2023 e che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
 - a) componente *UR1,a*, fissata nella misura pari a € 0,10/utenza/anno, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - b) componente *UR2,a*, fissata nella misura pari a € 1,50/utenza/anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno,

con le precisazioni che entrambi le componenti perequative unitarie di cui ai precedenti punti a) e b) non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che le somme introitate a tali titoli dal Comune dovranno essere riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

- La componente perequativa *UR3,a* istituita dal 2025, a seguito del D.P.C.M 21/01/2025 n.24 e della successiva deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01/04/2025, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6 euro per utenza/anno, a carico delle utenze domestiche e non domestiche.

5) Stabilire, inoltre, che affinché la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011

n. 214, la stessa venga trasmessa per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del medesimo D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze (MEF/DF) - mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la sua pubblicazione nel sito informatico "www.finanze.gov.it" individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002), secondo le indicazioni e i termini forniti dallo stesso art. 13, commi da 15 a 15-ter, dalla Circolare del MEF/DF n. 2/DF del 22/11/2019, dalla Risoluzione del MEF/DF n. 1/DF del 18/02/2020, nonché secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno emanato in data 20/07/2021 e pubblicato in G.U. n. 195 del 16/08/2021, in attuazione del richiamato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011.

- 6) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 5).
- 7) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati dal responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
 - il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare Permanente;
 - la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Generale che non ha formulato osservazioni in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, riconoscendo la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.
- 8) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del richiamato TUEL, a seguito di apposita separata votazione.

ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFE TARI 2025 PER LE UTENZE DOMESTICHE

TARIFE PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2025			
Famiglie	TARIFFA QUOTA FISSA (<i>QF</i>)	TARIFFA QUOTA VARIABILE (<i>QV</i>)	QUOTA VARIABILE Per Persona
	<i>Euro/m²</i>	<i>Euro/Utenza</i>	<i>Euro/ Persona</i>
Famiglie di 1 componente	1,23	80,59	80,59
Famiglie di 2 componenti	1,23	144,31	72,15
Famiglie di 3 componenti	1,23	182,73	60,91
Famiglie di 4 componenti	1,23	201,47	50,37
Famiglie di 5 componenti	1,23	226,77	45,35
Famiglie di 6 o più componenti	1,23	237,08	39,51
Unità immobiliari non utilizzate	0,37	0,00	0,00
Unità immobiliari non costituenti pertinenze	1,23	40,29	0,00

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2025				
		TARIFFA QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Categoria	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
		<i>QF</i>	<i>QV</i>	<i>QF+QV</i>
1	Sedi di Associazioni, Sedi di Circoli, Caserma, Luoghi di Culto	2,71	0,20	2,91
2	Autorimesse, Depositi, Esposizioni	2,71	1,97	4,68
3	Cinematografi e Teatri	2,71	2,09	4,80
4	Studi professionali, Uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, Caf e patronati, impianti sportivi, palestre	2,71	2,09	4,80
5	Attività commerciali di generi non alimentari	2,71	2,09	4,80
6	Attività artigianali, industriali, capannoni di produzione e/o vendita	2,71	2,95	5,66
7	Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie	2,71	2,95	5,66
8	Distributori di carburanti	2,71	5,04	7,75
9	Banche e istituti di credito	2,71	5,04	7,75
10a	Alberghi	2,71	5,19	7,90
10b	Pensioni, bed & breakfast, affittacamere	2,71	2,95	5,66
10c	Agriturismi	2,71	3,94	6,65
11	Case di cura e riposo	2,71	5,19	7,90
12	Sale da ballo, discoteche e night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie	2,71	7,63	10,34
13	Banchi di mercato di beni durevoli (soppresso)	-	-	-
14	Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yogurterie	2,71	8,85	11,56
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,71	8,85	11,56
16	Banchi di mercato di generi alimentari (soppresso)	-	-	-
17	Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate	0,81	0,00	0,81

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Fabrizio Lorusso Flammini



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VALEVOLI PER L'ANNO 2025.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta n. 29 del 17/06/2025.

Per la proposta il parere è: FAVOREVOLE

Note:

Capurso, 17/06/2025

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA GRAZIA PELLEGRINO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VALEVOLI PER L'ANNO 2025.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta n. 29 del 17/06/2025.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note:

Capurso, 17/06/2025

Il Responsabile del Settore II - Economico Finanziario

DOTT.SSA MARIA GRAZIA PELLEGRINO



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

PARERE DI CONFORMITA'

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VALEVOLI PER L'ANNO 2025.

Proposta 29 del 17/06/2025.

Il Segretario Generale formula, parere FAVOREVOLE di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamenti.

Note:

Capurso, 30/06/2025

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 01/07/2025 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della
pubblicazione
Masi Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 01/07/2025

L'incaricato della
pubblicazione
Masi Fabio